

Avvocati nell'Ufficio del Processo e Previdenza

Siamo in attesa della pubblicazione in G.U. del c.d. Decreto Bollette, approvato dal Consiglio dei Ministri il 18/02/2022, in base al quale gli avvocati assunti nell'Ufficio del processo sarebbero sospesi dall'esercizio della professione.

Tale norma, che risolverebbe problemi di natura istituzionale, per come anticipata, lascia aperta una serie di problemi sotto il profilo previdenziale.

Il provvedimento sembra infatti ignorare che la sospensione dall'esercizio della professione di Avvocato, ai fini previdenziali, per Cassa Forense, equivale a cancellazione.

La norma che prevede la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale, per gli avvocati assunti nell'ufficio del processo, allo stato non sembra infatti richiamare l'art. 20 della L.247/12.

L'emananda norma dovrebbe poi coordinarsi con l'art.7-quater il D.L 152/2021 n.152 che prevede "*...i professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*".

In ogni caso i Colleghi che *ad horas* debbono scegliere se prendere servizio nell'ufficio del processo e sospendersi dall'esercizio della professione, possono tener presente che il 2022, a fronte del regolare pagamento dei contributi dovuti, sarà considerato per intero come valido anno di iscrizione alla Cassa, anche in caso di sospensione avvenuta in corso d'anno.

Cassa Forense, per quanto di sua competenza, farà il possibile per ottenere ogni possibile miglioramento della norma in sede di conversione.

Roma, 23 febbraio 2022

Il Presidente
(Avv. Valter Militi)